

DELIBERA N. 132/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' EDITORIALE TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE "TELETUTTO") PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 37, COMMA 4, D.LGS. 177/05 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 settembre 2005, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 ed in particolare l'art. 51 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 marzo 2010, n. 73, recante il "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 giugno 2008, n. 132;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *“Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”*, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *“Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *“Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”*;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

VISTA la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009 per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia delle funzioni in tema di comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia”*;

RILEVATO che dall’attività di monitoraggio espletata il Co.re.com. Lombardia ha accertato, in data 3 giugno 2013, la violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni da parte della società Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teletutto, per aver interrotto alcuni notiziari con la messa in onda rispettivamente di due interruzioni pubblicitarie in data 22 ottobre 2012 con durata programmata dalle ore 13:00 alle ore 13:21, con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 13:15 e con durata programmata dalle ore 19:32 alle ore 19:57, con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 19:47; di tre interruzioni pubblicitarie in data 23 ottobre 2012 con durata programmata dalle ore 13:00 alle ore 13:21, con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 13:16 e con durata programmata dalle ore 19:30 alle ore 20:06, con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 19:45 e alle ore 19.57; di tre interruzioni pubblicitarie in data 24 ottobre 2012 con durata programmata dalle ore 13:00 alle ore 13:22, con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 13:17 e con durata programmata dalle ore 19:30 alle ore 20:07, con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 19:50 e alle ore 19.59; di tre interruzioni pubblicitarie in data 25 ottobre 2012 con durata programmata dalle ore 13:00 alle ore 13:20 con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 13:15 e con durata programmata dalle ore 19:31 alle ore 20:06, con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 19:49 e alle ore 19.57; di tre interruzioni pubblicitarie in data 26 ottobre 2012 con durata programmata

dalle ore 13:00 alle ore 13:20 con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 13:15 e con durata programmata dalle ore 19:30 alle ore 20:07, con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 19:49 e alle ore 20.00; di tre interruzioni pubblicitarie in data 27 ottobre 2012 con durata programmata dalle ore 12:30 alle ore 12:54 con la messa in onda di uno spot pubblicitario alle ore 12:46 e con durata programmata dalle ore 19:30 alle ore 20:08, con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 19:45 e alle ore 20.05; e di quattro interruzioni pubblicitarie in data 28 ottobre 2012 con durata programmata dalle ore 12:30 alle ore 13:04 con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 12:46 e alle ore 13:01 e con durata programmata dalle ore 19:30 alle ore 20:11, con la messa in onda di due spot pubblicitari alle ore 19:47 e alle ore 20.05;

VISTO l'atto, Cont. n. 8/2013 del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, datato 5 giugno 2013 e notificato in data 6 giugno 2013 alla società sopra menzionata, che contesta al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teletutto, nel corso della programmazione televisiva diffusa i giorni sopra citati, la violazione del disposto contenuto nell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATO che la suddetta società, nella nota fatta pervenire in data 26 giugno 2013, ha prodotto una memoria difensiva nella quale ha evidenziato le circostanze per ricostruire il contesto in cui sono avvenute le violazioni contestate ricomprensendo l'attuale situazione economica che determina crescente insicurezza anche nel settore delle telecomunicazioni, gli ingenti investimenti sostenuti per il passaggio alla tecnologia digitale, le difficoltà inerenti al diritto d'uso, la diminuita raccolta pubblicitaria causata dalle sopra citate circostanze verificatesi congiuntamente e la conseguente richiesta di cassa integrazione in deroga per i dipendenti della società. La stessa ha poi sottolineato la correttezza del suo operato negli anni e ha evidenziato che, pur nella chiarezza normativa del Testo unico, nel "Vademecum per le emittenti televisive locali" – edizione 2010, disponibile sul sito Agcom, nel paragrafo relativo al posizionamento della pubblicità non vengono menzionati i notiziari televisivi tra i programmi che non possono essere interrotti dalla pubblicità;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia, nel caso di specie, ha ritenuto che le argomentazioni addotte non possano essere prese in considerazione in quanto giuridicamente non rilevanti rispetto alle violazioni commesse e, ribadendo la sussistenza della violazione per i fatti contestati, ha proposto a questa Autorità, in data 3 luglio 2013, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria sia pure nel minimo edittale, pari a euro 1.033,00, per i giorni in cui si è verificata la violazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni *"la trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali romanzi*

a puntate e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”;

RILEVATO che allo stato degli atti istruttori la violazione contestata appare documentata dal monitoraggio svolto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia su delega dell’Autorità;

CONSIDERATO che ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. su delega dell’Autorità, la violazione della disposizione contestata alla Soc. Teletutto Bresciasette S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Teletutto;

RITENUTA, pertanto, meritevole di accoglimento la proposta del Co.re.com. Lombardia;

RITENUTO che il comportamento del fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teletutto riferito alla programmazione televisiva contestata, diffusa in data 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 ottobre 2012 integra la violazione della disposizione contenuta nell’art. 37, comma 4, d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alla messa in onda di alcuni spot pubblicitari durante i notiziari trasmessi;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l’ambito locale di diffusione non conforme alle vigenti disposizioni del notiziario oggetto di interruzione, tale da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;
- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso;
- con riferimento *alla personalità dell’agente*: la società, per natura e funzioni svolte, ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell’Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta

dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011 pari ad euro 3.211.131,00 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precise di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00), moltiplicata per numero 7 giornate di programmazione in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni, per violazione dell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Editoriale Teletutto Bresciasette S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Teletutto con sede a Brescia, Via A. Saffi, 13/a, di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (euro settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 37, comma 4, d.lgs. 177/05.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 132/13/CSP”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n. 132/13/CSP”*.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani